

# — Universali fantastici giuridici

Narrazioni normative in Giambattista Vico.

di Emil Mazzoleni

*Abstract.* Il presente saggio illustra e analizza il tema dell'universale fantastico, principio cardine della filosofia vichiana, in un'inedita prospettiva giuridica, focalizzandosi non solo sugli elementi normativi richiamati dalle principali narrazioni mitiche (favole) vichiane, ma anche su tre esemplificazioni di universali fantastici giuridici: Vesta, Mercurio e Minosse.

*Abstract.* This paper is about theme of the fantastic universal, the cardinal principle of Vico's philosophy, that will be analysed in a new legal perspective, focusing not only on the normative elements in main Vico's mythical narratives, but also on three examples of fantastic legal universals: Vesta, Mercury and Minos.

**SOMMARIO:** 1. Le radici storico-giuridiche degli universali fantastici. – 2. I caratteri distintivi degli universali fantastici giuridici. – 3. Tre esempi di universali fantastici giuridici. – 3.1. Primo esempio di universale fantastico giuridico: Vesta. – 3.2. Secondo esempio di universale fantastico giuridico: Mercurio. – 3.3. Terzo esempio di universale fantastico giuridico: Minosse. – 4. Conclusioni.

**SUMMARY:** 1. The historical-legal roots of fantastic universals. - 2. The distinctive features of fantastic legal universals. - 3. Three examples of fantastic legal universals. - 3.1. First example of a fantastic legal universal: Vesta - 3.2. Second example of a fantastic legal universal: Mercury - 3.3. Third example of a fantastic legal universal: Minos. 4. – Conclusions.

## 1. Le radici storico-giuridiche degli universali fantastici.

Nella filosofia vichiana gli universali fantastici sono caratteri poetici, ritratti mitologici o figure narrative che assumono tratti di generalità, perché presenti nelle antiche favole di tutti i

popoli<sup>1</sup>. In altri termini, per Vico tutte le comunità arcaiche avevano un *pantheon* minimale comune di esseri mitologici che, pur variando nel nome e nella rappresentazione, ricoprivano nei racconti la medesima funzione narrativa, assurgendo contestualmente a simbolo di concetti universali; per esempio, Giove (Zeus nella mitologia greca, Amon nella mitologia egizia, Odino nella mitologia norrena, Perun nella mitologia slava) è l'universale fantastico del concetto stesso di divinità (non a caso considerato alla stregua di re e/o padre degli dèi maggiori), nella misura in cui personifica il tuono nel cielo che per Vico costrinse i primi giganti girovaghi a nascondersi nelle caverne, instillando in essi il timore e la reverenza nei confronti del fenomeno numinoso<sup>2</sup>. Proprio da questo timore reverenziale collettivo nei confronti della divinità, origina per Vico la categoria intersoggettiva dell'universale fantastico; in merito, Donald Phillip Verene così scrisse:

«l'universale fantastico non sorge come risposta a un problema che il pensiero ponga da sé: gli è dato nascita in forza della passione dominante della paura. I giganti, che Vico rappresenta vaganti nelle vaste foreste della terra dopo il diluvio biblico, sono ridestati alla loro essenziale condizione umana dal mortale terrore del tuono»<sup>3</sup>.

La tesi che intendo sostenere nel saggio è la seguente: l'identificazione nei racconti mitici di universali fantastici caratterizzati da una natura normativa (da me definiti con l'espressione "universali fantastici giuridici") ha permesso a Vico di individuare le strutture simboliche universali che costituirono nell'antichità il primo nucleo giuridico minimale alle origini del diritto. Vico stesso ha espressamente affermato ne *La scienza nuova* che «gli Autori del Diritto Romano nell'età che non potevano intendere universali intelligibili ne fecero universali fantastici»<sup>4</sup>.

È noto che la teoria vichiana sull'universale fantastico sia stata formulata esplicitamente da Vico solo nella terza edizione de *La scienza nuova*<sup>5</sup>; ciononostante, la formulazione del concetto di universale fantastico nella teoria vichiana affonda a mio avviso le proprie radici filosofiche nelle opere giuridiche di Vico: difatti, universali fantastici giuridici sono rinvenibili *in nuce* anche nell'opera *Il diritto universale* e, in particolare, nel primo libro *De uno universi iuris principio et fine uno*<sup>6</sup>. In quest'opera Vico riconosce ai poeti il ruolo di primi fondatori delle città, nella misura in cui proprio il loro canto ricalca quelle prime formule giuridiche simboliche sacrali che, per facilitare gli scambi commerciali, nei tempi eroici sostituirono progressivamente il diritto ciclopico, fondato sulla fisicità degli atti giuridici, dei tempi oscuri o favolosi.

Come ha ben sottolineato Francesco Valagussa, l'idea della potenza creatrice dell'arte poetica nel delineare l'orizzonte politico umano è tratta da Vico proprio dalla comunanza platonica tra canto e legge: i poeti sono per Vico i primi artefici delle regole originarie della società civile, prima ancora che il genere umano potesse concepire le leggi come universali ragionati<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> La ricerca di comuni radici antropologiche nei testi mitologici o favolistici appartenenti a tradizioni culturali differenti propria dell'indagine vichiana sembra in un certo senso preludere (salve le dovute differenze conseguenti ai diversi tipi di approccio metodologico) ai lavori novecenteschi di Propp o di Campbell. Cfr. L. Alexander, voce *Mythology*, in M. Wolf, *The Routledge Companion to Imaginary Worlds*, Routledge, 2018, p. 113.

<sup>2</sup> In argomento, segnalo il mio saggio in corso di pubblicazione *Società dei ciclopi e genesi del diritto in Giambattista Vico*, presentato il 25 giugno 2019 nel seminario organizzato dal Centro di studio sulla simbolica giuridica presso l'Università degli Studi di Pavia.

<sup>3</sup> D.P. Verene, Vico. *La scienza della fantasia*, Armando, 1984, p. 89.

<sup>4</sup> G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, in Id., *Opere di Giambattista Vico*, Vol. IX, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013, p. 317.

<sup>5</sup> *Idem*, p. 106. Tanti e diversi sono gli universali fantastici individuati da Vico; per esempio: Giunone del matrimonio, Plutone delle sepolture, Nettuno della navigazione, Vulcano della tecnica, Venere della bellezza civile, Ercole della civiltà, Achille della forza, Ulisse dell'astuzia, Menelao dell'eleganza.

<sup>6</sup> Cfr. *infra*, nota n. 8.

<sup>7</sup> F. Valagussa, Vico. *Gesto e poesia*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013, pp. 88-89.

L'immagine del poeta eroe assume, difatti, un ruolo cruciale nella costruzione filosofica vichiana fin dalle prime pagine de *Il diritto universale*. Nel ragionamento vichiano sussiste un parallelismo tra lo sviluppo dell'uomo come singolo individuo e come umanità indistinta; in particolare, come nella prima infanzia la ragione fantastica prevale sulla ragione filosofica, così, nell'età della fanciullezza del genere umano, la poesia eroica è divenuta per Vico lo strumento narrativo della storia della civilizzazione umana e dell'evoluzione dei primi arcaici istituti giuridici del diritto romano: furono i poeti eroi a sostituire l'effettiva violenza dei tempi oscuri con l'imitazione simbolica della violenza nei tempi eroici (si pensi agli istituti del diritto romano arcaico come la mancipazione, l'usucapione, l'usurpazione, l'obbligazione, la vindicazione, *etc.*):

«in quei tempi, che possono nominarsi l'adolescenza del genere umano, età in cui nell'uomo ferve maggiormente la fantasia, e fu perciò il secolo dei poeti, in quei tempi negletti dalla storia e fuori d'essa relegati, sotto nome di eroici e favolosi, i primi fondatori delle civili società al diritto di effettiva violenza delle genti maggiori, sostituirono le imitazioni della violenza. Perciò, la mancipazione per la quale si compiono tutti gli atti legittimi, si solennizzava colla benigna simbolica tradizione di una funicella; l'usucapione più non era un'assidua corporea adesione, ma si dimostrava colla possessione, la quale procurata in principio con atto materiale, poscia per la sola disposizione dell'animo si conservava; l'usurpazione più non consisteva in un atto di rapina, ma dava luogo ad una modesta appellazione, che chiamasi volgarmente citazione; l'obbligazione, più non era l'effettivo costringimento dei corpi, ma riducevasi ad un legame puramente verbale. La simbolica conserzione delle mani, e l'atto di simulata forza detto festucario da Gellio, manifestava la vindicazione, e finalmente, lasciato in disparte ogni altro esempio, la condizione, ovvero l'azione personale, si esercitava con un semplice atto di denuncia, e non più colla gita simultanea del creditore col debitore, né col trarsi seco il creditore la cosa dovuta»<sup>8</sup>.

Non a caso anche Giustiniano nelle *Istitutiones* parla delle finzioni giuridiche del diritto romano come “favole del diritto antico”, in quanto – nella riflessione filosofica vichiana – la poesia eroica conteneva in origine verità civili (concrete applicazioni del diritto naturale)<sup>9</sup>; pertanto per Vico la Filologia precede (temporalmente) la Filosofia, proprio perché i poeti nacquero prima dei filosofi. In argomento, Vico esemplifica richiamando i miti di Anfione, che con la sua poesia fece erigere le mura di Tebe, di Orfeo, che con il suo canto ammansiva e rendeva docili ogni sorta di animale o di fiera, e di Lino, che con la sua melodia insegnò la scrittura ai greci. In questo senso, Anfione, Orfeo, Lino assurgono ad universali fantastici della fondazione delle prime città. Queste tre figure di poeti teologi sono considerati da Vico i fondatori dell'umanità greca, nella misura in cui l'edificazione delle città con il canto allude ai primi governi civili, basati sull'interpretazione del diritto divino<sup>10</sup>.

Oltre al parallelismo tra finzioni giuridiche e metafore poetiche, Vico sottolinea nel *De uno universi iuris principio et fine uno* un'ulteriore analogia tra la poesia eroica ed il diritto eroico: l'uso nelle formule giuridiche arcaiche di costruzioni linguistiche dotate di una «certa ritmica proporzionale»<sup>11</sup>; infatti, i *responsa* normativi dei giureconsulti non erano distinti dai *responsa* oracolari dei sacerdoti:

---

<sup>8</sup> G. Vico, *Il diritto universale*, De uno universi iuris principio et fine uno, CXXIV, in Id., *Opere giuridiche*, Sansoni, 1974, p. 144.

<sup>9</sup> *Idem*, p. 262.

<sup>10</sup> *Idem*, p. 264. Sui tre miti giuridici fondativi della civiltà (Anfione, Orfeo, Lino) rinvio rispettivamente ad almeno questi tre saggi: (i) R. Ruggiero, *Nova Scientia Tentatur. Introduzione al Diritto Universale di Giambattista Vico*, Edizioni di Storia e Letteratura 2010, pp. 76 ss.; (ii) A.J.L. Busst, *L'Orphée de Ballanche: genèse et signification. Contribution à l'étude du rayonnement de la pensée de Giambattista Vico*, Peter Lang 1999, pp. 265 ss.; (iii) J. Chabot, *Giambattista Vico ou la raison du mythe*, Edisud, 2005, pp. 22 ss.

<sup>11</sup> G. Vico, *Il diritto universale*, De uno universi iuris principio et fine uno, cit., p. 267.

«è fuor di dubbio, come attesta Cicerone, che i giureconsulti erano nominati gli “oracoli della città”. Usavano i Latini il vocabolo *responsa* a significare ugualmente le risposte degli oracoli, e quelle dei giureconsulti. Uscivano gli oracoli dalle tenebrose e nascoste caverne, e parimente dalle profondità del gius recondito erano tratti i responsi giuridici. [...] Col canto adunque e regolati dal ritmo dicevano i lor responsi gli antichi giureconsulti, come, parlando delle formole delle leggi»<sup>12</sup>.

Nel *De constantia iurisprudentis*<sup>13</sup> Vico riprende il parallelismo tra poesia e diritto, focalizzandosi sulla lingua adoperata dai giuristi e dai poeti; infatti, la stessa nascita delle lingue è dal filosofo ricondotta alla religione ed alle leggi. La lingua eroica è dunque espressa in formule poetiche costituite da segni linguistici reiterati con un'esattezza tale da ricordare non solo il rigoroso formalismo delle formule giuridiche del diritto romano antico, ma anche le espressioni tipiche della narrazione orale (si pensi, per esempio, al “C'era una volta” o al “E vissero per sempre felici e contenti” delle fiabe popolari)<sup>14</sup>. La poesia eroica fu perciò per Vico la prima lingua della «umanità gentile»<sup>15</sup>, proprio perché i primi eroi furono i custodi degli arcani segreti non solo della divinazione e degli auspici, ma anche del diritto e delle leggi: i poeti eroi cantavano in versi l'ordine naturale delle prime vicende sociali umane<sup>16</sup>.

La poesia eroica per Vico si fonda, difatti, sull'imitazione della narrazione delle gesta eroiche e sulla esposizione dei discorsi poetici che pronunciarono i primi eroi (basti pensare, a titolo esemplificativo, al racconto di Ulisse ad Alcinoò delle sue peregrinazioni quando approda sull'isola dei Feaci)<sup>17</sup>; in altri termini, secondo Vico nell'epica classica sono conservati in versi i principî primi della religione e delle leggi proprio perché la lingua poetica fu la prima lingua delle genti, con la quale furono fondate le loro prime leggi e le loro prime religioni<sup>18</sup>. Secondo la ricostruzione di Vico, il linguaggio poetico diviene conseguentemente una diretta derivazione dell'arcaico linguaggio giuridico-religioso adoperato, nell'espletamento dei propri rituali, dagli antichi sovrani-sacerdoti legislatori posti a capo dei primi agglomerati umani: le favole degli antichi sarebbero la cronaca storica di tali tempi remoti, seppur alterata da innesti folclorici.<sup>19</sup> Scrive Vico:

«i primi ed originari significati dei simboli poetici, essendo stati tramandati per un tempo lunghissimo, attraverso genti incolte, come abbiamo dimostrato sopra, sono giunti fino ad Omero vergognosamente corrotti, perché i significati attuali gradualmente sono stati sostituiti alle voci antiche, è necessario stabilire questa legge di grandissima importanza: poiché l'originario significato di quei simboli deve essere ripreso dallo stesso ordine naturale delle vicende umane»<sup>20</sup>.

La questione del progressivo oscuramento delle verità storiche, sociali e giuridiche contenute nelle favole antiche è successivamente approfondita da Vico nel capo terzo della prima edizione dei *Principj di una Scienza Nuova*; in particolare, per Vico la corruzione delle favole è spiegabile sulla base di sette principî: (i) il principio dei mostri poetici; (ii) il principio delle metamorfosi; (iii) il principio della sconcezza delle favole; (iv) il principio della alterazione delle favole; (v) il principio dell'improprietà delle favole per le idee; (vi) il principio della improprietà

<sup>12</sup> *Idem*, p. 268.

<sup>13</sup> Cfr. *infra* nota n. 59.

<sup>14</sup> Cfr. E. Mazzoleni, *Il diritto nella fiaba popolare europea*, FrancoAngeli, 2016, p. 61.

<sup>15</sup> G. Vico, *Principj di una Scienza nuova (1725)*, ETS, 2016, p. 24.

<sup>16</sup> Cfr. G. Forti, A. Provera (a cura di), *Mito e narrazioni della giustizia nel mondo greco*, Vita & pensiero, 2019, pp. 3 ss.

<sup>17</sup> Cfr. R.W. Holub, *Problematics of Giambattista Vico's Theory of Poetics and Aesthetics*, University of Wisconsin Press, 1983, p. 107.

<sup>18</sup> G. Vico, *Il diritto universale, De constantia iurisprudentis*, XII, 2, in *Id.*, *Opere giuridiche*, Sansoni, 1974, p. 450.

<sup>19</sup> J. G. Frazer, *Il ramo d'oro*, Bollati Boringhieri, 1964, pp. 19-21.

<sup>20</sup> G. Vico, *Il diritto universale, Dissertationes XIII; XI; 22*, in *Id.*, *Opere giuridiche*, Sansoni, 1974, p. 912.

delle favole per i “parlari”; (vii) il principio dell’oscurità delle favole ovvero la segretezza della divinazione<sup>21</sup>. Questi sette principî costituiscono le argomentazioni vichiane per giustificare la presenza d’elementi irreali, immaginari, fantasiosi, in narrazioni che hanno la pretesa di essere elaborate su fondamenta reali, storiche, fattuali. Il rapporto tra narrazione fantastica e cronaca storica dei tempi oscuri è peraltro particolarmente rilevante nella prospettiva giuridica, nella misura in cui il diritto stesso, che è a sua volta una specifica forma di narrazione tecnica, ha conosciuto nei suoi esordi l’applicazione di tali principî, tanto da far ritenere a Vico che la prima sapienza legislatrice furono i poemi eroici degli antichi cantori:

«Apollo egli fu il Carattere de’ Sapienti della prima setta de’ Tempi, la quale fu de’ Poeti Divini, estimati dalla Divinazione, o sia Scienza degli auspicj, che furono le cose divine, che essi contemplarono, per regolare prima, e principalmente le umane cose delle nozze; per le quali cominciarono gli huomini dall’errar ferino a passare all’Umanità: la qual Setta fu veramente de’ Poeti Teologi, che fondarono la Teologia de’ Gentili, ovvero la Scienza della Divinità con la contemplazione del Cielo a fin di prendere gli augurj; e ne venne alla Poesia la somma e sovrana lode, che pure ci ha Orazio cantato nell’Arte Poetica: che al mondo la Prima Sapienza Legislativa fu de’ Poeti»<sup>22</sup>.

Le autentiche radici (normative) dell’universale fantastico (giuridico) riposano tuttavia a mio avviso nel capitolo conclusivo del terzo capo della prima edizione dei *Principj di una Scienza Nuova* e, in particolare, nell’idea di un «dizionario di voci mentali comune a tutte le nazioni»<sup>23</sup>. Vico, infatti, ipotizza l’esistenza di strutture narrative che, pur nella diversità fattuale originata dalle declinazioni particolari presso i diversi popoli, sottende comunque un’idea uniforme circa le proprietà sostanziali. In altri termini, per Vico possono cambiare i nomi, i personaggi, le situazioni narrati in un mito, ma non cambia il significato sotteso alla favola, perché tali storie nascono nelle diverse nazioni per rispondere alle medesime esigenze, necessità, utilità.

In particolare, Vico individua dodici qualità eterne dei padri<sup>24</sup> (tratte sia dai caratteri eroici della storia favolosa greca, sia dalle istituzioni giuridiche della storia certa romana) che, prese nel loro insieme, rappresentano un compendio di miti originari o motivi narrativi comuni ad ogni nazione (e conseguentemente, di natura universale). Queste dodici qualità dei padri hanno natura normativa, perché svolgono per Vico la stessa funzione delle maschere poetiche nel teatro greco e delle finzioni giuridiche nella giurisprudenza romana<sup>25</sup>.

Questa forma di assoggettamento della cosmogenesi a mitopoiesi diviene dunque espressione preterintenzionale dell’interiorità creativa del poeta cantore nell’identificazione dei miti primordiali con il *fas gentium*; in altri termini: «l’esperienza originaria della costituzione ermeneutica del mondo attraverso i miti esprime nel modo più concreto il nesso di assoggettamento metapsicologico, religioso, giuridico e istituzionale con cui la “narrazione” è avvertita dai loro stessi autori in quanto portatrice di un valore regolativo indisponibile»<sup>26</sup>.

---

<sup>21</sup> G. Vico, *Principj di una Scienza nuova* (1725), cit., p. 122.

<sup>22</sup> *Idem*, p. 132.

<sup>23</sup> *Idem*, p. 167.

<sup>24</sup> *Idem*, p. 176.

<sup>25</sup> G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 318.

<sup>26</sup> F. Botturi, *Vera narratio*, in *Itinera*, 9, 2015, p. 58.

## 2. I caratteri distintivi degli universali fantastici giuridici.

Gli universali sono concetti astratti creati dall'intelletto umano a partire da concrete rappresentazioni di esperienze fattuali; infatti, secondo Vico, individuando invarianti nelle regolarità empiriche è possibile formare, con il solo ragionamento induttivo sul modello del metodo baconiano, generalità intersoggettive che prendono in Vico il nome di «universali ragionati» o di «generi intelligibili»<sup>27</sup>.

Secondo Jürgen Trabant<sup>28</sup>, l'espressione “universale fantastico” è ossimorica, perché la fantasia di regola non genera concetti universali, ma fenomeni particolari; per esempio, Achille non è una rappresentazione generale ed astratta, bensì una rappresentazione specifica e concreta. Pertanto, l'universale fantastico (denominato da Vico anche “universale poetico” o “carattere eroico”), pur condividendo con l'universale ragionato elementi comuni, possiede a mio avviso almeno due diversi caratteri distintivi che, costituiscono il perno di una “logica della fantasia” fondata sulla nuova scienza vichiana dell'immaginazione, filosoficamente emendata dalla metodologia cartesiana (il razionalismo cartesiano è totalmente antitetico all'approccio storico-poetico vichiano)<sup>29</sup>.

In primo luogo, l'universale fantastico, come ha ben sottolineato Donatella Di Cesare, a differenza del concetto di universale risalente alla tradizione aristotelica, non è vincolato al principio di non contraddizione, in quanto rappresenta una semplice personificazione di un tratto simile (ma non identico) che accomuna una classe di elementi sulla base di un ragionamento induttivo analogico<sup>30</sup>.

In altri termini, le somiglianze vichiane alla base del concetto di universale fantastico si fondano non sull'aristotelica identità di proporzione, bensì sulla baconiana identità di predicabilità degli elementi appartenenti alla stessa classe<sup>31</sup>. L'universale fantastico è perciò il fulcro della novità epistemologica della poetica vichiana, in quanto per Vico le allegorie mitologiche («parlari contenenti diversi uomini o costumi o fatti sotto una immagine»)<sup>32</sup> sono le strutture non solo semantiche, ma anche logiche delle narrazioni mitiche<sup>33</sup>.

---

<sup>27</sup> Francis Bacon è certo uno degli autori (insieme a Platone, Tacito e Grozio) ad aver profondamente influenzato Vico; in argomento, basti pensare all'idea di fondare una nuova scienza (come prospettato da Bacone nella sua *New Atlantis*), oppure all'esistenza di una sapienza nascosta tramite allegorie nelle favole degli antichi (come prospettato da Bacone nel suo *De Sapientia Veterum*). In merito, Vico così si esprime: «per la quale Scoperta de' Principj della Poesia si è delegata l'opinion della Sapienza innarrabile degli Antichi cotanto desiderata di scuoprirsì da Platone infin' a Bacone da Verulamio de Sapientia Veterum: la quale fu Sapienza Volgare di Legislatori, che fondarono il Gener' Umano, non già Sapienza Riposta di sommi, e rari Filosofi»; cfr. G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 107. Bacone sembra addirittura prefigurare l'universale fantastico (giuridico) nel mito di Cassandra, la profetessa di Apollo destinata a non essere mai creduta, vista come figura archetipica della sincerità. Ciononostante, l'interpretazione baconiana delle favole antiche non coincide perfettamente con l'analisi vichiana (cfr. E. De Mas, *Bacone e Vico*, in *Filosofia*, 10 (1959), p. 561); infatti, se per Bacone le favole antiche hanno un valore didascalico tramite chiarificazione e/o esemplificazioni di concetti (*parabola ad illustrationem*), per Vico, invece, i miti celano ad arte, sotto il velo dell'allegoria, il vero ed il certo (*artificium occultandi*). In questo senso, la localizzazione storica dei miti primitivi propria della filosofia vichiana costituisce il superamento della letteratura allegorico-evemerista di tono speculativo-edificante entro la quale può inquadarsi la ricerca mitologica baconiana (cfr. P. Rossi, *Francesco Bacone. Dalla magia alla scienza*, Il Mulino, 1974, p. 136).

<sup>28</sup> J. Trabant, *La scienza nuova dei segni antichi. La sematologia di Vico*, Laterza, 1996, p. 47.

<sup>29</sup> G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 282.

<sup>30</sup> Cfr. D. Di Cesare, *Dal tropo retorico all'universale fantastico*, in J. Trabant, *Vico e i segni*, Gunter Narr, 1995, pp. 81 ss.

<sup>31</sup> Cfr. F. Botturi, *Ingegno verità storia. L'immaginario vichiano*, in V. Melchiorre (ed.), *Simbolo e conoscenza*, Vita & Pensiero, 1988, p. 133.

<sup>32</sup> G. Vico, *Principj di una Scienza nuova* (1725), cit., p. 156.

<sup>33</sup> In questo senso, secondo Battistini, l'universale fantastico de *La scienza nuova* costituisce (a livello sia logico, sia semantico) l'evoluzione dell'antonomasia vossianica de *Il diritto universale*: i caratteri eroici del genere fantastico sono concepiti non più come sostituzioni con un singolo elemento dell'intero genere, bensì come sintesi di tutti i singoli elementi appartenenti a quel genere. Cfr. A. Battistini, *Antonomasia e universale fantastico*, in L. Ritter Santini, E. Raimondi (eds.), *Retorica e critica letteraria*, Il Mulino, 1978, p. 116.



In tale senso, gli universali fantastici vichiani sono non definizioni generali ed astratte, bensì esempi individuali e concreti di tipi immaginari, ritratti narrativi ideali che identificano situazioni storiche reali<sup>34</sup>. La classificazione del catalogo mitologico esaminato da Vico non è quindi una tipologia *a priori*, bensì una tassonomia *a posteriori*, la quale non esclude la possibilità né di individuare ulteriori universali fantastici, né di configurare una differente articolazione dei medesimi. In altri termini, la ripartizione degli universali fantastici avanzata da Vico non pretende affatto di essere composta da elementi mutuamente esclusivi e congiuntamente esaustivi; al contrario, tale suddivisione si configura come una semplice ipotesi interpretativa all'interno della nuova logica del possibile<sup>35</sup>; non è dunque un caso che, dal punto di vista della storia ideale eterna vichiana, la creazione degli universali fantastici preceda cronologicamente e gerarchicamente quella dell'universale ragionato<sup>36</sup>.

In questo senso, la scoperta vichiana della rilevanza dell'universale fantastico diviene una chiave di lettura dell'intera opera *La scienza nuova*, in quanto criterio ermeneutico per l'individuazione nei miti, nelle favole, nelle leggende, di quel nucleo universale che rimane costante al variare delle tradizioni o dei costumi considerati, in quanto proprio non di uno specifico popolo, ma dell'intera umanità. In altri termini: gli universali fantastici sono quei caratteri poetici che permettono alla nuova scienza di Vico di individuare i principi comuni tra i diversi racconti mitici che delineano i tratti caratteristici del genere umano. Conseguentemente, la funzione della narrazione mitica non si limita per Vico alla mera rappresentazione di una vicenda particolare, ma sottende implicitamente una valenza euristica universale, in quanto luogo originario di formazione delle prime società umane. La sapienza poetica insita nelle favole antiche ha dunque una forza creatrice, perché riflette non solo le conoscenze teoriche, ma anche la saggezza pratica della società umana nelle prime fasi delle sue origini<sup>37</sup>.

La poesia eroica è una forma di narrazione al contempo sia fantastica, sia storica: come ha ben sottolineato Giuseppe Cacciatore, l'immaginazione e la fantasia che caratterizzano l'indagine filosofica vichiana sono non soltanto strumenti raffigurativi della progressiva civilizzazione nella storia umana, ma anche i medesimi momenti costitutivi della mente umana; infatti, nella fanciullezza del mondo il mito era il percorso privilegiato per la trasmissione delle eredità culturali (sia tecniche, sia civili)<sup>38</sup>.

Non a caso, per Vico, in una società dove la sapienza civile è trasmessa oralmente per il tramite dei cantori, le prime favole contenevano necessariamente verità civili; tuttavia, presso tutti i popoli primitivi tali concetti sociali non erano espressi con astratti ragionamenti teoretici, bensì con immagini concrete di immediata comprensione e rapida memorizzazione. La fantasia assume una funzione didascalica, in quanto la creazione di finzioni sensibili con gli universali fantastici era l'unico modo (insieme ai riti) con cui gli antichi tramandavano le proprie tradizioni e regole<sup>39</sup>.

In secondo luogo, l'universale fantastico, come ha evidenziato Gianfranco Cantelli<sup>40</sup>, costituisce la prima forma di comunicazione umana avente caratteri di oggettività (ma non ancora di scientificità); infatti, il linguaggio del mito, in quanto rappresentazione di cose per immagini,

---

<sup>34</sup> G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 103.

<sup>35</sup> Dal punto di vista degli universali fantastici (giuridici) particolare importanza riveste a mio avviso la riflessione vichiana sui dodici dei maggiori nella loro qualità di caratteri poetici in quanto tali miti sottendono i principi cardine della società civile, l'ordinamento giuridico dell'umanità. Cfr. R. Bassi, *Favole vere e severe*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004, pp. 131 ss.

<sup>36</sup> G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 136.

<sup>37</sup> Cfr. F. Botturi, *La sapienza della storia. Giambattista Vico e la filosofia pratica*, Vita & Pensiero, 1991, p. 337.

<sup>38</sup> Cfr. G. Cacciatore, *Vico: narrazione storica e narrazione fantastica*, in *Id.*, *In dialogo con Vico*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015, pp. 53 ss.

<sup>39</sup> G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 71.

<sup>40</sup> G. Cantelli, *Mente corpo linguaggio. Saggio sull'interpretazione vichiana del mito*, Sansoni, 1986, pp. 50 ss.

denota una modalità di narrazione notevolmente diversificata rispetto a quella propria dei trattati scientifici dell'epoca. Nel linguaggio delle favole antiche la realtà è raffigurata in modo statico, ripetitivo ed atemporale, in quanto le differenti immagini allegoriche rappresentate nel racconto mitico tendono non ad escludersi (secondo il principio del terzo escluso), bensì a coordinarsi in un'inedita ottica inclusiva. In questo senso, il modello conoscitivo originato dal linguaggio vichiano genera dunque un mondo incantato, nel quale nulla esclude polimorfe metamorfosi oppure la creazione di fantasiose chimere. In questa prospettiva, come ha sottolineato Manuela Sanna, i corpi fantastici e le raffigurazioni mostruose presenti nei racconti mitologici assumono in Vico una funzione di antropogenesi, poiché narrano la nascita del mondo sociale, civile e umano attraverso l'uso metaforico di figure archetipali immaginarie<sup>41</sup>.

Queste narrazioni giuridiche sul diritto delle origini spesso contengono rappresentazioni poetiche di "mostri civili"; infatti, nelle favole la deformità dei corpi è spesso il segno esteriore di una forma di ambiguità morale interiore. Se i mostri mitologici sono generati dall'accoppiamento tra esseri aventi nature differenti (umana e bestiale), allora per Vico i mostri civili sono coloro che originano da un'unione non matrimoniale, poiché il difetto di celebrazione delle nozze con le formule solenni prescritte dalle regole arcaiche cagiona incertezza nell'attribuzione della prole ed instabilità sociale<sup>42</sup>.

L'inserimento nei miti di figure dotate di attributi fisici discordi (in parte umani e in parte bestie) è per Vico la modalità narrativa adoperata dagli antichi popoli per illustrare il progressivo processo di umanizzazione; in particolare, due sono gli esempi mitici di "mostri civili" riportati da Vico nella sua opera *La scienza nuova*: (i) il satiro Pan generato da Penelope; (ii) il Minotauro generato da Pasifae. L'argomento è esposto da Vico nei seguenti termini:

«in altre parti Penelope si prostituisce a' Proci; comunica i connubj alla plebe: e ne nasce Pane, mostro di due discordanti nature, umana, e bestiale, ch'è appunto il SECVM IPSE DISCORS appresso Livio; qual dicevano i Patrizj Romani a' plebei, che nascerebbe chiunque fusse provenuto da essi plebei, comunicati lor'i connubj de' Nobili simigliante a Pane, mostro di due discordanti nature, che partori Penelope prostituita a' plebei: da Pasife, la qual si giace col Toro, nasce il Minotauro, mostro di due nature diverse: che dev'esser'un'Istoria, che dagli Eroi Cretesi si comunicarono i connubj a stranieri, che dovettero venir'in Creta con la nave, la quale fu detta Toro, con cui noi sopra spieghammo, che Minosse rapiva garzoni, e donzelle dall'Attica, e Giove innanzi aveva rapito Europa»<sup>43</sup>.

Innanzitutto, la mitologia dei proci e di Penelope, la cui disamina era già anticipata da Vico nella quarta delle sue dissertazioni aggiunte in appendice al suo *Il diritto universale* (intitolata *Omero e i suoi due poemi. Per il continuo perfezionamento del capitolo XII, parte II*), è interpretata da Vico come un'allegoria delle prime guerre civili della società umana: in questo senso, i proci sarebbero per Vico il simbolo di quei plebei che con la forza volevano rimuovere il divieto che impediva i matrimoni misti con le donne di ordine regio (cioè le patrizie), come in seguito tentarono ed ottennero i plebei romani nel 445 a.C. con la *Lex Canuleia*<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> M. Sanna, *La «fantasia che è l'occhio dell'ingegno». La questione della verità e la sua rappresentazione in Vico*, Guida, 2001, pp. 75 ss.

<sup>42</sup> Vico riporta ne *La scienza nuova* che i plebei nell'antica Roma fossero soliti accoppiarsi «con le loro madri e con le loro figlie come fanno le fiere», perché il matrimonio solenne era riservato ai patrizi. Per Vico, infatti, il matrimonio è uno degli atti che demarcano l'uomo dall'animale. Cfr. F. Botturi, *La sapienza della storia. Giambattista Vico e la filosofia pratica*, cit., p. 337.

<sup>43</sup> G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., p. 214.

<sup>44</sup> G. Vico, *Il diritto universale, Dissertationes IV*; 54, cit., p. 854.



Il mito omerico di Penelope assediata dai proci è in questo senso l'universale fantastico giuridico della rivolta di una classe sociale plebea contro la classe sociale aristocratica sacerdotale che deteneva il potere e lo conservava attraverso la pratica di una attenta politica matrimoniale limitata al gruppo sociale dominante patrizio. In altri termini: presso diversi popoli si narra il mito per cui fu data ai plebei la possibilità di contrarre nozze con gli eroi. I miti relativi alla liceità dei connubi con i discendenti degli dèi (e, come tali, primi sovrani legislatori delle città) traspongono per Vico a livello narrativo la possibilità giuridica di condividere le segrete formule del diritto divino (di cui gli eroi erano stati finora gli esclusivi titolari) anche da parte di terzi soggetti che ne erano prima esclusi. La mitologia (non omerica) di Pan come deforme frutto dell'unione di Penelope con ciascuno dei diversi Proci, si inserisce pertanto nel contesto linguistico vichiano per cui sono "esseri mostruosi" coloro che non hanno un padre certo perché generati da relazioni adulterine, matrimoni misti oppure altre differenti forme di nozze illecite, ingiuste, irrivali.

La Penelope casta e fedele del poema omerico è dunque un mero innesto letterario successivo sulla tradizione folclorica precedente per cui Pan sarebbe stato concepito dall'unione di Penelope non con Mercurio (come riporta Cicerone), ma con tutti i proci (da cui il nome "Pan" che significa "tutto")<sup>45</sup>. Il medesimo significato è anche ascrivibile al mito del Minotauro, l'essere metà uomo e metà toro generato da Pasifae, moglie del re cretese Minosse, la quale si era accoppiata, grazie ad una vacca di legno costruita da Dedalo con un toro bianco inviato da Poseidone che il marito non aveva voluto sacrificare al dio del mare. Per Vico la mostruosità del Minotauro deriva non tanto dal suo aspetto quanto dall'essere stato generato da una relazione adulterina: il divieto di zoofilia infranto da Pasifae è per Vico un'allegoria del divieto di matrimoni misti con stranieri; anche in questo caso, Pasifae assurge ad universale fantastico giuridico di tale proibizione nella misura in cui narrazioni simili sono presenti anche nelle tradizioni mitologiche appartenenti a popolazioni non in contatto tra loro.

Ai medesimi principî volti alla tutela giuridica della stabilità dei connubi e della certezza della prole è riconducibile anche l'interpretazione vichiana del mito del dio Apollo che rincorre la ninfa Dafne<sup>46</sup>. È lo stesso Vico a spiegare esplicitamente il senso giuridico sotteso all'antica leggenda nell'ultima delle sue *Dissertationes* poste in appendice al suo *Diritto Universale*, perché la narrazione dei miti eroici è per il filosofo propedeutica all'esame e illustrazione del diritto eroico fondato su tali favole. Dafne rappresenta difatti l'universale fantastico di tutte quelle donne primitive che, insidiate dagli uomini erranti per le selve, decisero di mettere radici stabili con nozze certe benedette dagli auspici. Apollo è così considerato da Vico l'universale fantastico (giuridico) ugualmente della legislazione e della poesia, poiché dal punto di vista giuridico «fu il primo ad impedire l'accoppiamento casuale e dare legge ai mariti»<sup>47</sup>, mentre dal punto di vista poetico è legato, non a caso insieme a Mercurio, al mito relativo alla creazione della lira, simbolo vichiano delle prime leggi umane espresse in canti<sup>48</sup>.

È noto che – secondo il mito greco – la lira fu ideata da Hermes, il quale la donò ad Apollo e questi al figlio Orfeo. Nella ricostruzione vichiana, difatti, tutte e tre queste figure sono universali fantastici legati all'immaginario giuridico: il primo come universale fantastico del diritto privato, il secondo del diritto pubblico ed il terzo della poesia eroica. Secondo Vico, Orfeo assurge quindi a spirito eroico della poetica giuridica, nella misura in cui il mito narra che egli «col canto e colla lira suoi distintivi attributi agli uomini d'ogni legge ignari insegnasse la natura

---

<sup>45</sup> E. Cantarella, *Itaca: eroi, donne, potere tra vendetta e diritto*, Feltrinelli, 2004, p. 87. Mi pare comunque significativo evidenziare il possibile legame filiale tra Pan e Mercurio (un altro universale fantastico giuridico vichiano), connessione peraltro evidenziata anche in F. Bacone, *Sapienza degli antichi*, Bompiani, 2000, pp. 106 ss.

<sup>46</sup> G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., p. 163.

<sup>47</sup> G. Vico, *Il diritto universale, Dissertationes XIII, 7*, cit., p. 906.

<sup>48</sup> G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., p. 198.

degli iddî, di sensi e di religione penetrandogli, pei quali fattisi mansueti ed obbedienti vennero a piegarsi alle leggi»<sup>49</sup>. In questo senso, Vico ascrive alla lira d'essere l'universale fantastico (giuridico) della forza pubblica, intesa come somma dei singoli diritti di forza privati, fulcro della giurisprudenza della società civile («la gran città del genere umano»), in quanto capace di ammansire (cioè rendere uomini) le più feroci fiere («la gran selva del mondo») <sup>50</sup>.

L'universale fantastico giuridico vichiano rappresenta dunque una prosopopea di attributi normativi che racchiude in una condizione astratta d'unità sostanziale un insieme di tipi particolari concreti; in altri termini, il linguaggio poetico per Vico era l'unico modo che avevano gli antichi per trasmettere culturalmente un'esperienza concettuale basata non più su necessità individuali, bensì su esigenze collettive. Parimenti, essendo tali bisogni presenti in egual misura presso i diversi popoli, è evidente la concepibilità di una struttura mentale comune nell'elaborazione cognitiva della medesima realtà fattuale. Conseguentemente, ciò che è davvero universale nell'universale fantastico non è tanto il singolo concetto ogni volta considerato, quanto il criterio dell'uniformità della mente umana, ricavato da Vico osservando l'uniforme diffusione di luoghi letterari condivisi nelle narrazioni mitologiche di popoli in stadi affini del loro processo storico di sviluppo umano. In questo senso, particolare rilevanza assume la natura giuridica di alcuni universali fantastici, poiché proprio i caratteri poetici sui fondatori originari della società civile pongono le regole essenziali alla base del vivere sociale. Di questi universali fantastici giuridici il più noto è il mito di Ercole, come affermato dallo stesso Vico prima nella *Sinopsi*<sup>51</sup> e poi nel *Diritto Universale*:

«dal momento che dicemmo che il diritto eroico nacque tra le diverse genti delle medesime origini, è necessario che la medesima storia del diritto eroico sia stata descritta, nelle diverse regioni del mondo, con diverse leggende certo, ma con uguale significato. Donde deriva che quante furono le antiche nazioni tanti furono gli Ercole, i quali certamente ebbero nomi diversi presso gli Egizi, i Fenici, gli Sciti, i Libi, i Galli, ma i Greci, quando conobbero tutti quelli e osservarono che avevano caratteri simili al loro Ercole, tutti li registrarono con il nome Ercole. In questo modo vi sono molti Giove, molti Mercurio e molti Orfeo e molti altri assai nelle favole, che, pur numerosi, furono chiamati con un sol nome»<sup>52</sup>.

Ercole assume dunque per Vico la funzione di «carattere eroico di fondatore di popoli per l'aspetto delle fatiche»<sup>53</sup>; infatti, le dodici fatiche eraclee, pur nella loro molteplicità, nascondono per il filosofo napoletano un unico significato: la lotta dell'eroe contro il serpente (tanto che secondo Vico i serpenti uccisi da Ercole neonato, il drago del giardino delle Esperidi, l'idra di Lerna sono in realtà un unico mostro). Lungi dall'essere un motivo tradizionale esclusivo della letteratura cristiana, per Vico questa narrazione favolosa sottende un significato normativo: la fondazione dei primi villaggi stabili<sup>54</sup>. Nella ricostruzione mitologica vichiana, infatti, il serpente è il simbolo universale della terra ed Eracle è il primo eroe che sottomette la terra. In altri termini, la mitologia eraclea rappresenta – nella storia ideale eterna vichiana – l'universale fantastico del passaggio dal nomadismo dei tempi oscuri al sedentarismo dei tempi eroici<sup>55</sup>.

<sup>49</sup> G. Vico, *Il diritto universale, De uno universi iuris principio et fine uno*, cit., p. 264. Diversamente da Vico, secondo Francis Bacon, la favola di Orfeo era invece allegoria della filosofia, cioè di ciò che per Vico era universale ragionato. Cfr. F. Bacon, *Sapienza degli antichi*, cit., pp. 142 ss.

<sup>50</sup> G. Vico, *Principj di una Scienza nuova (1725)*, cit. p. 125.

<sup>51</sup> G. Vico, *Il diritto universale, Sinopsi*, in Id., *Opere giuridiche*, cit., p. 5.

<sup>52</sup> G. Vico, *Il diritto universale, Dissertationes XIII*; 8, cit., p. 906.

<sup>53</sup> G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., p. 198.

<sup>54</sup> G. Vico, *Il diritto universale, Notae in librum alterum*, 83, in Id., *Opere giuridiche*, Sansoni, 1974, p. 794. In questo senso, secondo l'ipotesi vichiana, i pomi d'oro del giardino delle Esperidi sono da intendersi metaforicamente alla stregua delle spighe di frumento.

<sup>55</sup> G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., p. 70.

Sempre nell'ottica dello studio vichiano sulla genealogia della società e dell'ordinamento giuridico risulta infine non intempestivo un breve accenno alla favola di Cadmo, l'eroico fondatore della città di Tebe<sup>56</sup>; infatti, nell'interpretazione vichiana di tale mito greco, la semina dei denti di drago nella terra e la successiva trasformazione dello stesso Cadmo in serpente sono per Vico allegorie mitiche delle prime riforme agrarie, mentre il matrimonio tra Cadmo ed Armonia simboleggia la prima forma di celebrazione nuziale benedetta dai numi, il primo regolare connubio secondo gli auspici<sup>57</sup>.

### 3. Tre esempi di universali fantastici giuridici.

#### 3.1. Primo esempio di universale fantastico giuridico: Vesta.

Nella trattazione vichiana delle dodici divinità delle genti maggiori (in latino: “*di maiorum gentium*”, cioè i dodici dèi olimpici consiglieri di Giove), particolare attenzione è dedicata alla dea Vesta. Infatti, diversamente dalla tradizione dottrinale diffusa nell'ambiente napoletano nell'epoca sui *Consentes Di*, tale nume è ricondotto da Vico nel novero delle quattro divinità terrestri (insieme a Saturno, Vulcano e Cerere). La fonte vichiana di tale curiosa classificazione (ci si aspetterebbe, difatti, che la dea Vesta fosse inclusa nell'insieme delle divinità celesti) è il manuale mitologico (redatto in forma di dialogo didascalico) *Pantheum Mytichum* di François Pomey.<sup>58</sup> Questa peculiare catalogazione vichiana non costituisce, a mio avviso, un mero abbellimento letterario, bensì è indice di un preciso criterio di suddivisione adoperato da Vico nella sua costruzione filosofica, fondato sia sui regni abitati dagli dèi, sia sull'origine storica del culto, tema approfondito solo nella *Scienza nuova* del 1730<sup>59</sup>.

Nel secondo libro de *Il diritto universale*, Vesta è presentata da Vico come una divinità strettamente legata alla figura di Saturno, la divinità terrestre per eccellenza. In primo luogo, se prevale la versione di Vesta come madre di Saturno, proprio la terra è per Vico il primo suo specifico attributo in riferimento, sia alla *terrigenae* ateniese (ara del senato in cui si riunivano gli ottimati per assumere tutte le decisioni), sia alla legge agraria (simbolo dell'alleanza tra patrizi e plebei nella fondazione delle istituzioni cittadine). In *secondo* luogo, se prevale la versione di Vesta come figlia di Saturno, si deduce il suo secondo attributo: il fuoco, proprio perché Vesta è la dea protettrice e custode del focolare domestico. Nel *De constantia iurisprudentis* Vico scrive:

«infine, Vesta. Alcuni ne fanno la madre, altri la figlia di Saturno. Madre in quanto indica la terra, cui gli Ateniesi consacrarono un'ara nel senato, cioè nel luogo di riunione degli ottimati (e gli Ateniesi si dicevano *terrigenae*, perché tutti gli ottimi si ritenevano indigeni). Inoltre perché dopo la terra venivano le sementi, delle quali – come già abbiamo detto – è simbolo appunto Saturno. Figlia di Saturno e nata da Opi, in quanto indica il «fuoco»: perché gli ottimi si dissero indigeni allorquando i deboli reclamarono il loro aiuto, affinché si accontentassero della legge agraria che essi davano loro e coltivassero i loro campi in cambio dello stretto necessario per vivere. Perlopiù, tutti la riferiscono ai focolari e alle are pubbliche, ed è il simbolo dei primi sacrifici che sono i primi culti sacri

---

<sup>56</sup> Cfr. V. Vitiello, *La favola di Cadmo. La storia tra scienza e mito da Blumenberg a Vico*, Laterza, 1998, p. 136.

<sup>57</sup> G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., p. 223. Per un'analisi di tale mito cfr. M. Rocchi, *Kadmos e Harmonia: un matrimonio problematico*, L'Erma di Bretschneider, 1989, pp. 15 ss.

<sup>58</sup> F. Pomey, *Pantheum mythicum. Seu fabulosa deorum historia*, Lyon 1659.

<sup>59</sup> Cfr. R. Bassi, *Favole vere e severe*, cit., p. 162, la quale, alla nota n. 95, sottolinea come l'edizione del 1725 rispetto a quella del 1730 sia ancora identica al *De constantia*. Per approfondire le origini di Vesta cfr. A. Carandini, *Il fuoco sacro di Roma*, Laterza, 2015, pp. 48 ss.

resi dagli ottimi agli dei. E quindi la sua origine non è *χατάλλέζω* dall'ebraico, ma significa invece il culto del nume piuttosto che il nume stesso»<sup>60</sup>.

L'analisi del mito di Vesta è ampliata da Vico nel quinto libro dei *Principj di una Scienza nuova*, in un unico brano, che riporto qui di seguito nella sua interezza, nel quale, oltre a riprendere le considerazioni già effettuate ne *Il diritto universale*, sono tuttavia aggiunti molti altri dettagli assai significativi letti in relazione al pensiero vichiano:

«VESTA è la **Madre di Saturno**, in quanto significa la Terra: e come tale è madre de' Giganti: ma però *pii*, che per le sepolture degli antenati dicevano, essere **figliuoli della Terra**: ed è **madre degli Dei**, che si dissero *Indigetes*, i Dei nati di ciascuna terra: all'opposto è **figliuola di Saturno**, in quanto significa il **Principio delle Cerimonie Sacre**: delle quali tutte fu la prima, di custodire sulle **crudeli Are il fuoco** dato alle selve, *rubato* per **Prometeo dal Cielo**, che all'erbe secche da' caldi Soli di està scosso dalle vene della selce, attaccollo. Onde così gli **Ancili** scesero dal **Cielo a' Romani**, che *non* dovettero essere **scudi**, ma **aste d'alberi** bruciate in punta; come il **fuoco** scese dal **Cielo a' Greci**; che poi custodirono le Vestali Romane; e spento, inforza di **vetri ustorj** si doveva riaccendere dal Cielo. La **seconda** fu, di consacrare agli Dei sulle terre arete i ladri delle messi: e qui cominciarono le **orazioni**, le **obtestazioni**, e le **consacrazioni**, che sopra dimostrammo, essere state le **solemnità de' primi Giudizj** sotto i **Governi Divini**: ed i **rei** furono i primi **anatemati** a' greci: onde senza scienza i **Filologi** pur dissero, che *ara* sia detta, perché sopra quella si impose *ἀράν*, il **voto**, che venne da *Ἄρης*, **Marte**, che uccideva tai voti, che *Vesta* sacrificava: da' quali a' latini restarono *hostiae* da *hostis*, da questi primi nemici; e *victimae* da *victus*, da questi primi vinti nel Mondo. La **terza** fu di sacrificare col **farre**: onde *Vesta*, come nata **dopo Saturno**, e **Marte**, dovette essere l'**Ottava Divinità delle Genti Maggiori**. Dal **farro**, che consacra *Vesta* a **Giove**, fu il **farro** gran parte delle **Divine Cerimonie** a' Romani; come i **Sacrificj** detti **Farracia**: e di *farina* detta dal **farro** impastavano le **fronti alle vittime**: e ne restarono le **nozze confarreate a' Sacerdoti Romani**; perché da principio tutti i nobili erano sacerdoti»<sup>61</sup>.

Da questo passo emergono alcuni elementi aggiuntivi rispetto alle previe analisi vichiane sulla dea Vesta. Vesta è considerata da Vico una figura ambigua: da una parte è la Terra Primordiale (Opi), madre di Saturno e dei giganti (cioè degli uomini nomadi che non conoscevano ancora né l'uso di seppellire i morti, né il costume di avere spose stabili e connubi certi); dall'altra simboleggia invece il Fuoco Sacro rubato da Prometeo al Cielo, la figlia di Saturno e di Opi<sup>62</sup>. Vesta è dunque per Vico il nume tutelare delle cerimonie sacre e, in particolare, dei tre seguenti riti: in primo luogo, la custodia del pubblico focolare posto nel suo tempio che non doveva essere lasciato spento in quanto simbolo del vivere civile (tanto che le vestali inottemperanti a tale dovere sacerdotale erano sepolte vive con solo una piccola scorta di pane, acqua, latte ed olio); in secondo luogo, la consacrazione alla divinità dei ladri dei raccolti attraverso forme rituali comprendenti sacrifici umani (tanto che le vestali erano incaricate della preparazione della mola salsa con cui era cosparso tutto il corpo delle vittime sacrificali) da cui originarono per Vico le prime forme di processo giudiziale<sup>63</sup>; in terzo luogo, la *conferratio*, uno speciale rito religioso riservato ai patrizi con cui il marito otteneva la *manus* della/sulla moglie, acquisendo in altri termini la tutela della donna ad ogni effetto giuridico. In conclusione, come evidenziato da Vico anche nell'ultima edizione postuma de *La Scienza nuova*, la dea Vesta assurge ad allegoria delle divine cerimonie (i cui quattro elementi essenziali sono auspici, fuoco, acqua e farro), con particolare riferimento al rito della *conferratio* che Vico così descrive:

<sup>60</sup> G. Vico, *Il diritto universale, De constantia iurisprudensis*, XXIII, 22, cit., p. 624.

<sup>61</sup> G. Vico, *Principj di una Scienza nuova* (1725), cit. pp. 182-183.

<sup>62</sup> G. Mazzotta, *The New Map of the World: The Poetic Philosophy of Giambattista Vico*, Princeton University Press, 2014, p. 131.

<sup>63</sup> La questione sarà ripresa successivamente da Vico nel seguente passo: «quivi essi da *Vesta* vi erano *con sagrati*, ed *uccisi*; e ne restò a' Latini *supplicium* per significare *pena*, e *sagrifizio*» G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 254.

«fu ella detta VESTA Dea delle Divine Cerimonie appresso i Romani: perchè le Terre in tal tempo arate furono le prime Are del Mondo, come vedremo nella Geografia Poetica; dove la Dea Vesta, con fiera Religione armata guardava il fuoco, e 'l farro, che fu il frumento degli Antichi Romani: onde appo gli stessi si celebrarono le nozze aqua et igni, e col farro, che si chiamavano *nuptiae confarreatae*, che restarono poi a' soli lor Sacerdoti; perchè le prime Famiglie erano state tutte di Sacerdoti, come si sono ritrovati i Regni de' Bonzi nell'Indie Orientali: e l'acqua e 'l fuoco, e 'l farro furono gli elementi delle Divine Cerimonie Romane. Sopra queste prime Terre Vesta sacrificava a Giove gli empi dell'infame Comunione, i quali violavano i primi altari, che abbiam sopra detto, esser' i primi campi del grano, come appresso si spiegherà: che furono le prime ostie, le prime vittime delle gentilesche Religioni; detti *Saturni hostiae*, come si è osservato sopra, da Plauto; detti *victimae* a *victis*, dall'esser deboli, perchè soli, ch'in tal sentimento di debole è pur rimasto a' latini *victus*: e detti *hostes*, perchè furono tali empj con giusta idea riputati nimici di tutto il Gener'Umano: e restonne a' Romani e le vittime, e l'ostie impastarsi e la fronte, e le corna di farro. Da tal Dea Vesta i medesimi Romani dissero Vergini Vestali quelle, che guardavano il Fuoco Eterno; il quale, se per mala sorte spegnevasi, si doveva riaccender dal Sole; perchè dal Sole, come vedremo appresso, Prometeo rubò il primo fuoco, e portollo in Terra tra' Greci; dal quale appiccato alle selve incominciaron' a coltivar' i terreni: e perciò Vesta è la Dea delle Divine Cerimonie a' Romani; perchè il primo colere, che nacque nel Mondo della Gentilità, fu il coltivare la Terra; e 'l primo culto fu ergere sì fatti altari; accendervi tal primo fuoco; e farvi sopra sacrificj, come testé si è detto, degli uomini empj»<sup>64</sup>.

Vesta, che spesso in Vico è confusa con la diversa dea Cibele, è perciò riconnessa ai giudizi (pubblici e privati) che sostituirono progressivamente non solo i rituali sacrificali, ma anche le guerre private. La solennità della cerimonia, realizzata attraverso l'uso di determinate formule ripetute in un certo ordine, è quindi per Vico un elemento poetico dei primi sacrifici che si trasmise alla civiltà giuridica<sup>65</sup>.

### 3.2. Secondo esempio di universale fantastico giuridico: Mercurio.

Mercurio è un universale fantastico annoverato da Vico nell'insieme delle dodici divinità maggiori; diversamente da Apollo, che è considerato il nume dei primi poeti legislatori, Mercurio è considerato il protettore del diritto riconnesso alle ambascerie, alle leggi agrarie, ai mercati, ai commerci, al lucro. Il legame tra Mercurio ed Apollo è peraltro evidenziato dal fatto che la lira (dalla cui etimologia Vico fa derivare la parola "lex") fu difatti inventata proprio da Mercurio e solo poi consegnata ad Apollo<sup>66</sup>.

Gli attributi mitici di Mercurio sono ricostruiti da Vico attraverso un'analisi storica della mitologia del caduceo, il celebre bastone alato attorcigliato da due serpenti (quello di Esculapio aveva, invece, un solo serpente): non è dunque un caso il fatto che il caduceo compaia fin dall'immagine scelta dallo stesso Vico per l'ultima edizione della sua opera<sup>67</sup>. Il serpente, animale biblico condannato da Dio a strisciare sul proprio ventre, aveva difatti avuto fin dall'antichità un forte legame con la terra: il doppio serpente rappresenta dunque per Vico il doppio dominio sulla terra (bonitario ed ottimato) derivato dalle due leggi agrarie romane:

<sup>64</sup> G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., pp. 169-170.

<sup>65</sup> *Idem*, p. 238.

<sup>66</sup> G. Vico, *Il diritto universale, De constantia iurisprudientis*; XXII; III, cit., p. 602.

<sup>67</sup> G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 24.



«i poeti fecero di Mercurio (che secondo la tradizione aveva dato la legge agli Egizi) il simbolo di questo tipo di repubblica. Egli è nipote di Atlante, che sostiene sulle spalle la volta celeste: perché aveva fondato le stirpi portando loro la religione. È anche l'ambasciatore degli dei presso gli uomini: perché per primo aveva portato alle plebi, da parte dei padri, la legge agraria. Porta il pegaso e sandali alati: perché portava le leggi da parte dei patrizi, cui spettavano gli auspici. Ma cosa vogliono dire i due serpentelli del caduceo, messi l'uno di faccia all'altro? Ci si vergogna persino a riferire le debolissime ragioni adottate dai filologi. In base ai nostri principî, affermiamo invece che i serpenti sono il carattere della terra; l'uno sta a indicare il dominio bonitario della terra, l'altro il dominio degli ottimi e per questo rivolti l'uno di faccia all'altro»<sup>68</sup>.

Il caduceo di Mercurio, inoltre, similmente al Polifemo omerico, è considerato da Vico allegoria delle prime società umane, quando l'assenza delle istituzioni matrimoniali impediva la memoria dei nomi; non è dunque un caso che Vico riporti l'antica credenza per cui Mercurio fu l'autore della legislazione egizia.

«Mercurio è la storia delle prime delegazioni inviate alle plebi dai clienti che fecero le prime secessioni: egli fu l'estensore della legge agraria, tramite la quale apportò loro da parte dei patrizi, il dominio bonitario, pur restando quello ottimo presso i patrizi. Da questa «mercede» i fondi cominciarono a trovarsi in «commercio»: *merx* è infatti una voce monosillabica della lingua infantile. Mercurio divenne così anche dio dei mercati e del lucro, nonché legislatore degli Egizi presso i quali sorgeva spesso disordine e guerra aperta tra la plebe e i sacerdoti a causa della legge agraria. Aggiungiamo che egli col caduceo richiama le anime dell'Orco, cioè dell'antica selva che divorava gli uomini i quali, a causa dei connubi incerti, non lasciavano alcun nome, alcuna gente. Col caduceo inoltre dà la sonnolenza: cioè acquieta e pacifica le repubbliche»<sup>69</sup>.

Al caduceo di Mercurio è infine attribuita la proprietà di indurre sonnolenza, capacità interpretata da Vico come strumento di pacificazione sociale delle prime guerre tra le repubbliche gentilesche; infatti, i primi uomini, non ancora scissi dallo stato ferino, che si trovavano nell'antica selva del mondo (più simile allo stato di natura dei semplicioni groziani e dei lupi hobbesiani piuttosto che all'eden biblico), abbisognarono dell'intervento divino (in altri termini: la nascita della religione) per fondare la civiltà. Lo scettro di Mercurio è oggetto di un'ulteriore analisi nei vichiani *Principj di una Scienza nuova*; in particolare, le ali del caduceo sono ricondotte da Vico alle aquile olimpiche (simbolo di Giove)<sup>70</sup>. Tale nesso mitologico è letto da Vico sempre in relazione alla civilizzazione dell'uomo dal suo stato ferino tramite il timore degli dèi, generato dall'osservazione dei fulmini e del volo degli uccelli (auspici)<sup>71</sup>.

Non è perciò un caso che Mercurio sia il messaggero degli dèi ed il protettore delle ambascerie, nella misura in cui è l'araldo per eccellenza della novella civiltà romana, nata con l'emanazione delle prime leggi agrarie, le quali posero definitivamente fine al secolare scontro tra patrizi e plebei per il possesso delle terre. Parimenti, proprio da queste tradizioni mitologiche originava l'usanza romana di adoperare la verbena (detta anche "sangue di Mercurio") sia per consacrare i contratti, sia per proteggere la sicurezza di messi latori di messaggi o d'ambascerie<sup>72</sup>. Il caduceo assurge dunque per Vico a universale fantastico della certezza nei legami giuridici intersoggettivi (pubblici, come le ambascerie, o privati, come i commerci), in quanto simbolo della pacificazione sociale e civile (in questo senso, tale elemento normativo è ricondotto da Vico

---

<sup>68</sup> G. Vico, *Il diritto universale, De constantia iurisprudentialis*, XXII, 9, cit., p. 604.

<sup>69</sup> *Idem*, p. 620.

<sup>70</sup> G. Vico, *Principj di una Scienza nuova (1725)*, cit. p. 63.

<sup>71</sup> *Idem*, p. 124.

<sup>72</sup> *Idem*, p. 148.



nel novero del diritto naturale delle genti, in quanto mezzo “mutolo” di comunicazione tra le diverse nazioni, analogamente agli standardi ed alle armi). Scrive Vico:

«MERCURIO è il **Principio de’ Commerzj**: ed egli si cominciò ad abbozzare dal tempo, che i primi commerzj furono de’ campi dati da’ Padri a’ Clienti a coltivare, con la **mercede** del vitto diurno. Ma surse tutto dopo **Minerva**; sicché egli è l’**Undicesimo Dio delle genti vecchie**. Perché egli è il **Principio della Legislazione**; in quanto i **Legislatori** propriamente furon quelli, che portavano e persuadevano, non di quelli, che comandavano le leggi, il cui **Principio è Apollo**. Quindi Mercurio è ’l **Principio delle Ambascierie**: e nasce con l’**eterna proprietà** d’esser **mandato da’ Sovrani**; che porta dall’Ordine regnante alle plebi le due **Leggi Agrarie**, significate con le **due serpi avvolte al Caduceo**; che sono i caratteri **de i due dominj** delle terre, **bonitario**, e **civile**: con in cima **due ale**, per significare i **due dominj inferiori**, soggetti in forza degli auspici, al **dominio eminente** de’ fondi: onde gli Eroi, che l’ebbero, furono detti *fundare gentes, fundare urbes, fundare regna*. Lo stesso è ’l **Principio della Lingua dell’Armi**; con la quale **comunicano il Diritto delle Genti** tra loro le **nazioni**: e sì è il **Principio della Scienza del Blasone**, che sopra abbiamo ragionata»<sup>73</sup>.

Nell’opera *La Scienza nuova*, Vico riprende i canoni mitologici, già analizzati fin dalla tredicesima dissertazione de *Il diritto universale* («carattere degli eroi che portano la legge degli eroi alle plebi in sommovimento») <sup>74</sup>, sui legami tra il diritto ed il caduceo di Mercurio, simbolo della pacificazione degli indifesi (“*pacandi infensos*”), nonché della proprietà agraria («ove vedremo le **serpi nel capo di Medusa**, e nella **verga di Mercurio** aver significato **dominio di terreni**») <sup>75</sup>. Vico nell’ultima riedizione della sua *La Scienza nuova* ha inoltre esplicitamente evidenziato la diretta derivazione del bastone mercurio della verga aquilea adoperata come scettro presso gli egizi, gli etruschi ed infine i romani (presso i quali divenne infine il simbolo degli auspici eroici e del potere giuridico-sacerdotale derivante dall’interpretazione divinatoria) <sup>76</sup>. Secondo l’interpretazione di Romana Bassi <sup>77</sup>, la figura di Mercurio mostra in Vico numerosi tratti in comune con l’immagine dell’Ercole gallico, nella misura in cui entrambe le narrazioni mitologiche illustrano la lotta dei plebei contro i patrizi per il possesso dei propri campi e del potere, che si origina nel diritto, con cui gli eroi legarono i plebei alla coltivazione delle terre nell’epoca di Mercurio. <sup>78</sup> Infine, è interessante notare il seguente passo vichiano in cui il filosofo riconnette il caduceo di Mercurio anche all’uso della bacchetta magica nei racconti di fate <sup>79</sup>:

«quindi **Mercurio**, come si è detto di sopra nel di lui carattere, con la sua **verga**, in cui porta la **Legge Agraria** richiama l’**anime dall’Orco**, il quale tutto divora: ch’è la **Storia Civile** conservataci da **Virgilio** in quel motto, *hac ille animas evocat Orco*: chiama le vite degli uomini eslegi, e bestiali dallo stato ferino: il quale si divora il tutto degli uomini; perché non lasciano essi nulla di sé nella loro posterità: onde poi la **verga** fu adoperata da’ **Maghi** sulla vana credenza, che con quella si risuscitassero i morti; e ’l **Pretore Romano** con la **bacchetta** batteva sulla spalla gli **schiaivi**, e gli faceva divenir liberi, quasi con quella gli faceva ritornar da morte in vita. Se non pure i **Maghi stregoni** usano la **verga** nelle loro stregonerie, ch’i **Maghi sappienti di Persia** avevan’usato per la

<sup>73</sup> G. Vico, *Principj di una Scienza nuova* (1725), cit. pp. 186-187.

<sup>74</sup> G. Vico, *Il diritto universale, Dissertationes XIII*, 5, cit., p. 915.

<sup>75</sup> G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., pp. 165-166.

<sup>76</sup> *Idem*, pp. 194-195.

<sup>77</sup> Cfr. R. Bassi, *Favole vere e severe*, cit., p. 118, la quale evidenzia come la fonte vichiana di quest’omologia sia questo libro antico: V. Cartari, *Le immagini de i dei de gli antichi*, 1556 e 1571 (riproduzione anastatica: 1976, 1996, 2018), p. 17.

<sup>78</sup> In questo senso, un universale fantastico giuridico vichiano analogo a quello di Mercurio è quello delle Grazie, le tre ancelle di Venere interpretate da Vico come «*uficj civili*: onde a’ latini restò *gratia* per *caussa*; appo quali *caussa* significa l’istesso, che *affare, negotio*» G. Vico, *Principj di una Scienza nuova* (1725), cit. pp. 184-185.

<sup>79</sup> Diversamente dall’ipotesi formulata da Vico, la connessione tra fata e bacchetta nella fiaba popolare è invece fatta derivare dalle pratiche divinatorie germaniche, le quali, come già osservato da Tacito nella sua celebre opera *De origine et situ Germanorum*, implicavano l’uso di rametti incisi con simboli runici. Cfr. E. Mazzoleni, *Il diritto nella fiaba popolare europea*, cit., p. 50.

**Divinazione** degli auspici: onde alla *verga* fu attribuita la **Divinità**; e fu dalle Nazioni tenuta per *Dio*, e che facesse **miracoli**, come **Trogo Pompeo** ce n'accerta appresso il suo Breviatore **Giustino**»<sup>80</sup>.

### 3.3. Terzo esempio di universale fantastico giuridico: Minosse.

Un esempio particolarmente significativo di universale fantastico giuridico è a mio avviso quello relativo al mitico re cretese Minosse, leggendario primo legislatore ellenico; infatti, fin dall'omonimo dialogo platonico, questo personaggio arcano personifica il problema dello statuto ontologico della legge<sup>81</sup>. La giuridicità sottesa a questa figura mitologica è tale da essere stata perfino collocata dal sommo poeta Dante Alighieri come giudice dei peccati dell'anime dannate nel canto V dell'*Inferno*. Ne *Il diritto universale* di Giambattista Vico la figura di Minosse compare in due passi del secondo volume intitolato *De Constantia Iurisprudensis*. Il primo riferimento si rinviene al capitolo XXVII relativo all'origine delle leggi penali, nel quale Minosse viene ricordato non solo per la sua crudeltà nell'irrogare pene severissime, ma anche per essere stato il primo inventore delle leggi secondo una tradizione riportata da Vico tramite due distinte fonti: la *Germania* di Tacito e il *Teseo* di Plutarco<sup>82</sup>. La rigidità nei giudizi per Vico è un logico corollario delle prime arcaiche forme di giuridicità che, come noto, erano improntate ad un pedissequo rispetto di formule rituali la cui interpretazione, affidata in via esclusiva ai primi sacerdoti, si attestava al significato strettamente letterale delle parole. Questa è la ragione storico-giuridica per cui, secondo lo stesso Vico, nelle antiche favole greche l'immagine di Radamante è affiancata in qualità di giudice a quella del legislatore Minosse:

«onde i poeti affiancarono al legislatore Minosse il fratello Radamante, giudice severissimo: perché i giudici si attenessero strettamente a quanto le leggi severamente ammonivano. Sembra indicare questo il poeta dottissimo in antichità, col verso “Minosse muove l'urna” per estrarre a sorte, come il pretore, i giudici e dettare ad essi le formule»<sup>83</sup>.

Il secondo riferimento si rinviene invece nel capitolo XXIX, intitolato *Teseo sottratto alle favole*, attraverso il quale Vico reinterpreta in chiave storico-giuridica la mitologia dell'eroe ateniese: per il filosofo proprio questo mito fu il tramite per cui il diritto delle genti maggiori (il diritto divino) si tradusse nel diritto delle genti minori (il diritto eroico). In altri termini, i primi leggendari legislatori rammentati da Vico nella sua opera (Minosse, Licurgo, Dracone, Caronda, Zaleuco, etc.) sono per il filosofo il simbolo mitico a livello politico del passaggio storico dalla repubblica degli ottimati ai primi regni monarchici e a livello giuridico del superamento normativo del diritto fondato sulla forza fisica dei singoli al diritto fondato sull'autorità simbolica delle leggi. Per Vico, Teseo è il prototipo del proprietario terriero che fondò la civiltà ateniese abrogando i sacrifici umani e sancendo l'uguaglianza giuridica fra ottimati nel trattare cose divine, nonché creando pubblici magistrati, per custodire, applicare e interpretare le leggi. In codesta prospettiva l'intero mito in disamina è reinterpretato in chiave allegorica: il Minotauro sarebbe dunque una nave dalla prua a forma taurina, il labirinto il mar Egeo e Dedalo l'arte della

---

<sup>80</sup> G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., pp. 235-236.

<sup>81</sup> Oltre a Minosse, un altro universale fantastico giuridico relativo alla legislazione è Minerva, considerata da Vico «simbolo degli ottimati che deliberano le leggi» e, di conseguenza, «principio degli ordini civili»; cfr. G. Vico, *Il diritto universale, De constantia iurisprudensis*, XXIII, 14, cit., p. 620.

<sup>82</sup> G. Vico, *Il diritto universale, De constantia iurisprudensis*, XXVII, VIII, cit., p. 634.

<sup>83</sup> G. Vico, *Il diritto universale, De constantia iurisprudensis*, XXVII, XI, cit., p. 636.

navigazione. Nello specifico, Vico così si esprime sull'interpretazione del celebre filo di Arianna<sup>84</sup>:

«Teseo si innamora di Arianna, figlia di Minosse: cioè i patrizi ateniesi, presi dalla gloria dell'arte e dalla milizia navale che nacquero tra quelle genti presso i Cretesi, i quali, come già abbiamo detto erano ingegnossissimi ed inoltre abitavano su un'isola. Riesce ad uscire dal Labirinto (cioè sbocca dal mar Egeo nel mare di Creta) mediante il filo di Arianna (cioè mediante un tragitto navale effettuato con arte certa). In seguito, abbandona e disdegna Arianna per amore della sorella: cioè della sua flotta, che nacque dalla medesima arte dei Cretesi. In tal modo proibisce la pirateria cretese e libera la propria patria dall'oppressione di quella indegna e orrenda legge di guerra (infatti le prime guerre erano guerre di rapina e perpetue), in base alla quale ogni anno dovevano essere mandati a Creta in pasto al Minotauro sei fanciulle e sei fanciulli»<sup>85</sup>.

Anche nei *Principj di una Scienza nuova* (1725) due sono le ricorrenze riferibili al mitico sovrano cretese Minosse. Il primo riferimento si rinviene nel capo LIX del secondo libro, intitolato *Scoverta di nuove Spezie di Anacronismi, e di altri Principj di emendargli*; in particolare, in tale passaggio della sua ricerca Vico indentifica cinque diversi tipi di anacronismi individuabili nelle favole dell'antica Grecia formatisi nei tempi oscuri (basti pensare, per esempio, ai fenomeni di inversione presenti anche nelle fiabe popolari europee e studiati da Propp ne *Le radici storiche dei racconti di fate*)<sup>86</sup>. Più specificamente, per Vico il mito di Minosse è un'esemplificazione del secondo tipo nella tassonomia vichiana per il quale fatti distinti avvenuti nel medesimo periodo storico sono narrati nel mito in modo cronologicamente dilatato come se fossero accaduti in momenti temporali distinti: il tempo della narrazione risulta di conseguenza anacronisticamente maggiore rispetto al tempo storico. La questione è così esemplificata da Vico:

«la **seconda** spezie d'Anacronismi è di fatti avvenuti in uno stesso tempo, che sono rapportati in tempi lontanissimi tra loro: come **Giove rapisce Europa** cinquecento anni innanzi, che Minosse primo Corseggiatore dell'Egeo impone la crudel pena agli Ateniesi di consegnargli ogni anno i garzoni, e le donzelle da divorarsi dal suo **Minotauro**: che pur'altri han voluto essere una **nave da corso di Minosse**, con cui corseggiavano i Cretesi l'**Arcipelago**; il quale per molti anfratti delle sue Isole si è ritrovato da noi, essere il primo **Labirinto**: quando l'una e l'altra Favola **sono istorie de' corseggi di Grecia**; i quali non avvennero, se non dopo fondate dentro terra le nazioni, per uno spavento, che lungo tempo tutte ebbero del mare, come ce'l conferma della sua Grecia apertamente **Tucidide**; e gli ultimi ritrovati delle nazioni sono la **navale**, e la **nautica**»<sup>87</sup>.

Il secondo riferimento si rinviene invece nel capo IX del quinto ed ultimo libro dei *Principj di una Scienza nuova* (1725) intitolato *Età degli eroi di Grecia*, nel quale, al fine di dimostrare l'uniformità dell'età degli eroi tra le antiche nazioni (e conseguentemente l'universalità del diritto eroico), nel passo che segue richiama compiutamente lo svolgimento e sviluppa organicamente l'interpretazione (comunque presente *in nuce* già nell'opera *Il diritto universale*) delle imprese, dei latrocinii e delle guerre compiute dagli eroi dell'antica Grecia nei

---

<sup>84</sup> Il gomitollo della principessa cretese Arianna è stato oggetto di molteplici interpretazioni in diverse prospettive che non possono essere approfondite in questa sede; per un'esauritiva ricostruzione, mi permetto di rinviare almeno al seguente saggio: M. Bettini, S. Romani, *Il mito di Arianna. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi*, Einaudi, 2015, pp. 33-89.

<sup>85</sup> G. Vico, *Il diritto universale, De constantia iurisprudētis*, XXIX, XI, cit., p. 654. È curioso notare come per Vico la stessa consacrazione di Atene a Minerva sia connessa alla legislazione; infatti, nella fantasiosa ricostruzione vichiana «i Senati Eroici, che componevano le città, concepivano in segreto le leggi; e ne restò certamente agli Areopagiti di dir' i voti al bujo nel Senato d'Atene, che fu la Città di Minerva»; cfr. G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 187.

<sup>86</sup> Cfr. V. J. Propp, *Le radici storiche dei racconti di fate*, Bollati Boringhieri, 1949, p. 202.

<sup>87</sup> G. Vico, *Principj di una Scienza nuova* (1725), cit., pp. 102-103. Questo passo sarà successivamente ripreso (con poche varianti formali dallo stesso autore) in G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., pp. 206-207.

tempi eroici trasmessici tramite i miti e le favole<sup>88</sup>. Come osserva Paolo Cristofolini nell'opera *Vico pagano e barbaro*<sup>89</sup>, nella Scienza nuova del 1725 non compare ancora l'espressione «sapienza poetica», la quale sarà invece il principale oggetto del secondo libro della versione finale della più nota opera vichiana<sup>90</sup>; in compenso, compare una sapienza poetica *ante litteram* che prende il nome di «sapienza eroica» (l'espressione compare soltanto ancora una volta nella *Scienza nuova* del 1730 prima di scomparire completamente nell'edizione postuma)<sup>91</sup>.

Ma quali furono i caratteri di questa sapienza eroica di cui il diritto eroico costituisce il riflesso giuridico? Proprio nel diritto eroico si ha l'anello di congiunzione tra la narrazione fantastica, propria dell'età degli dèi, e la narrazione storica, propria dell'età degli uomini: gli eroi, proprio in quanto semidei, rappresentano tipi ideali dell'esperienza umana, dilatati sia spazialmente, sia temporalmente. Le favole vichiane sugli eroi omerici non sono dunque “favole”, bensì storie vere, lunghe tuttavia come intere generazioni umane: i miti eroici narrati da Vico ne *La scienza nuova* racchiudono nelle avventurose gesta di un eroe le progressive evoluzioni conosciute dall'umanità nel corso dei secoli (in questo senso, per Vico il diritto eroico rappresenta una sintesi dell'intera storia del diritto romano)<sup>92</sup>. In particolare, il mito di Minosse segna per Vico la fine del tempo divino e l'inizio dell'età eroica:

«come l'**Età degli Dei** finisce con **Nettunno**, così l'**Età degli Eroi** comincia con i **corseggi di Minosse**, il primo **Navigatore dell'Egeo**: il cui **Minotauro** deve essere stata una **Nave** con le **corna delle vele**, come **Virgilio** disse con l'istessa metafora, *velatarum cornua antennarum*: **egli divora fanciulli**, e **fanciulle Attiche**, per la **legge della Forza**: che doveva spiegarsi da' terrazzani Attici, che non avevano ancora veduto navi: il **Labirinto** è l'**Egeo**, chiuso da un gran numero confuso d'Isole: il **filo** è la **Navigazione**: di cui **autore** è **Dedalo alato**; *cum remigio alarum* di **Virgilio**: l'**Arte Arianna**: di cui **Teseo** s'innamora; e poi l'abbandona, e si ferma con la **Sorella**: che corseggiò con navi sue: e si **libera Atene dalla crudel Legge di Minosse**»<sup>93</sup>.

Per Vico il significato principale sotteso al mito della fondazione di Atene è proprio il superamento della crudele Legge di Minosse, ovvero un diritto divino fondato sulla forza, a favore della Legge di Teseo, ovvero un diritto eroico fondato sui simboli. In altri termini, il significato nascosto di questa favola è il mutamento del sistema normativo di riferimento che segna la fine e l'inizio di un'epoca. Questo cambiamento è rappresentato dall'evoluzione dei caratteri poetici, ovvero degli universali fantastici vichiani, che da attributi divini divengono comportamenti umani<sup>94</sup>. Nell'ultima edizione de *La scienza nuova* (1744), Vico evidenzierà in merito con un'aggiunta la persistenza d'un errore interpretativo nel modo in cui i suoi contemporanei concepivano l'età eroica; infatti, per il filosofo è arbitrario ed infondato credere che gli antichi concepissero le proprie leggi come dispositivi generali ed astratti. Per Vico le prime norme nacquero difatti come elementari comandi (positivi) o divieti (negativi) di compiere determinate azioni normative rivolte a singoli individui; in altre parole, le leggi antiche erano concepite inizialmente non come universali giuridici, ma come universali fantastici. Non a caso nell'ultima

<sup>88</sup> Come già notava anche Michele Parma nel suo saggio vichiano del 1838 la fonte di Vico è oltre ogni dubbio Tucidide (*Storie*, I, 4), per il quale fu proprio Minosse – inteso storicamente come il primo sovrano cretese – che pose fine alla pirateria sia ottenendo la supremazia marittima sul mar Egeo, sia elaborando un'accurata legislazione commerciale.

<sup>89</sup> P. Cristofolini, *Vico pagano e barbaro*, ETS, 2001, p. 64.

<sup>90</sup> G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., p. 97.

<sup>91</sup> G. Vico, *La scienza nuova (1730)*, in Id., *Opere di Giambattista Vico*, Vol. VIII, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013, p. 77.

<sup>92</sup> G. Vico, *Principj di una Scienza nuova (1725)*, cit., pp. 90-91.

<sup>93</sup> G. Vico, *Principj di una Scienza nuova (1725)*, cit., pp. 188-189. Questo passo sarà successivamente ripreso (con poche varianti formali dallo stesso autore) in: G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., pp. 244 ss.

<sup>94</sup> R. Caporali, *La tenerezza e la barbarie. Studi su Vico*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, p. 111.

edizione de *La scienza nuova* Vico riporta la tradizione volgare risalente al retore greco Massimo di Tiro secondo la quale fu Giove stesso ad aver dato al re Minosse le prime leggi<sup>95</sup>.

In conclusione, per Vico il diritto eroico trae la propria origine dal diritto ciclopico, intendendosi con tale espressione quella forma di giuridicità – intermedia tra il diritto divino ed il diritto eroico – che iniziò ad orientare l’agire normativo dei primi uomini post-diluviani quando cessarono il loro vagabondare erranti per l’eden primordiale ed iniziarono ad associarsi in contesti sociali più o meno sviluppati (brigate, villaggi, città), dando così inizio alla fine del tempo divino ed all’inizio dell’età degli eroi. A sostegno di tale ipotesi sono a mio avviso utilizzabili tutte quelle forme di narrazione folcloriche (miti, leggende, favole), nei quali la sconfitta dei mostri ad opera degli eroi traspongono in simboli e allegorie quella che in verità è una realtà narrativa storica e fattuale. L’esemplificazione più nota di tale procedimento di alterazione della verità civile nascosta nelle favole antiche è forse il mito di Teseo che sconfigge il Minotauro (non a caso figlio del primo legislatore Minosse) grazie al filo di Arianna. Il diritto eroico delle genti elleniche nacque quindi per Vico con il ritorno ad Atene di Teseo che impone il superamento dei sacrifici umani imposti alla città dalla legislazione cretese. Un ulteriore aspetto che merita a mio avviso di essere evidenziato è la centralità assunta nel diritto eroico dal diritto della navigazione quale prima espressione di un diritto commerciale; infatti, fu proprio l’impulso all’edilizia navale ad imporre un parallelo sviluppo di forme di normatività che consentissero la stabilizzazione giuridica dei primi scambi commerciali per via marittima. Anche questo aspetto normativo è riletto da Vico in chiave mitologica non solo in relazione al mito dei ciclopi omerici ignari dell’arte della navigazione, ma anche in relazione al sovrano cretese Minosse:

«secolo eroico; ch’incomincia da’ **corseggi del Re Minosse**; seguita con la **spedizione navale**, che fece **Giasone in Ponto**; s’innoltra con la **Guerra Trojana**; e termina con gli **error degli Eroi** fin’al ritorno **d’Ulisse in Itaca**. Tanto che **Tiro**, Capitale della Fenicia si dovette portare da mezzo terra a **lido**, e quindi in un’**Isola** vicina del **mar Fenicio** da più di **mille anni dopo il Diluvio**: et essendo già ella **celebre** per la **navigazione**, e per le **colonie** sparse nel Mediterraneo, e fin fuori nell’Oceano **innanzi al Tempo eroico de’ Greci**; vien’ad evidenza pruovato, che nell’**Oriente fu il Principio di tutto il Gener’Umano**; e che prima l’**error ferino** per gli luoghi **mediterranei** della Terra; dipoi il **diritto eroico** e per **terra**, e per **mare**; finalmente i **traffichi marittimi de’ Fenici** sparsero le prime nazioni per le restanti parti del Mondo»<sup>96</sup>.

#### 4. Conclusioni.

Il presente saggio ha delineato il concetto di universale fantastico giuridico in Vico dal punto di vista degli elementi normativi richiamati dalle narrazioni mitiche vichiane; tuttavia, la tematica in disamina può essere affrontata nella prospettiva non solo del diritto nella letteratura, ma anche in quella della letteratura nel diritto.

L’universale fantastico giuridico vichiano è difatti espresso mediante un proprio linguaggio che in Vico prende il nome di lingua eroica. La lingua eroica rappresenta per Vico l’*analogon* linguistico del diritto eroico allo stesso modo in cui il diritto divino era la traduzione giuridica del linguaggio divino. Lingua divina e lingua eroica, pur essendo entrambe connotate da comuni tratti di simbolicità (e, segnatamente, sia dalla frequenza delle allegorie, sia dalla ricchezza delle metafore), sono differenziate da un diverso rapporto con la materialità; infatti, sebbene ambedue i linguaggi si caratterizzino per l’uso di somiglianze, analogie, comparazioni,

<sup>95</sup> G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 139.

<sup>96</sup> G. VICO, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 244.



nel linguaggio eroico viene meno quella singolare unità tra segno linguistico ed esperienza fattuale che costituisce il carattere precipuo e connotante del linguaggio divino. In merito, Cantelli così afferma:

«ma la lingua «eroica» di cui il più delle volte parla Vico, non è affatto la lingua che vide il formarsi delle prime favole degli eroi, di Ercole, di Bacco, di Orfeo e delle loro imprese nello stato delle prime famiglie (degli eroi ciclopici portatori diretti, interpreti ed esecutori nel mondo degli uomini – già costituitosi, ma non ancora scoperto e riconosciuto come tale – della lingua e della legge divine), parte essa stessa dal mito; bensì le lingue che parlarono gli eroi quando, ritirati gli dei delle cose e degli atti di tutti i giorni, essi e non più gli dei regnavano nelle città, imponendo a se stessi e alle plebi un diritto che non era più il diritto divino delle origini, ma il diritto che, nascendo dal loro potere «sulla pianta delle armi» Vico definisce come eroico»<sup>97</sup>.

In altri termini, secondo l'interpretazione di Cantelli del linguaggio vichiano, nel linguaggio eroico viene meno la coincidenza tra il carattere poetico e la sua manifestazione fenomenica (per esempio, non sarebbe più comprensibile l'espressione "Zeus tuona" per riferirsi ai fenomeni temporaleschi): i caratteri eroici non indicano più l'essenza delle cose, ma sono delle semplici immagini che i primi uomini utilizzavano non più soltanto per descrivere, ma anche per creare l'orizzonte del loro agire<sup>98</sup>. L'insistenza vichiana sulla rilettura in chiave giuridica della poesia eroica trova a mio avviso pieno compimento nell'edizione postuma della sua opera maggiore; infatti, ne *La scienza nuova* i poeti eroi assumono il ruolo non solo di ridurre, ma soprattutto di annullare la distanza tra storia profana e storia sacra, fra narrazione mitica e narrazione storica proprio tramite il concetto di universale fantastico. I materiali, fantastici e storici, che si raccolgono nelle produzioni della sapienza originaria dei primi poeti legislatori, concorrono per Vico a forgiare l'età degli eroi che costituisce l'anello di congiunzione tra la divinizzazione degli auspicci dei tempi oscuri e la simbologia giuridica dei tempi umani.

L'universale fantastico giuridico rappresenta quindi nella prospettiva vichiana lo strumento non solo concettuale, ma anche linguistico con il quale gli antichi popoli hanno cercato per fissare e tramandare alle future generazioni le primissime regole giuridiche dell'umanità (il rispetto dell'autorità, la certezza dei connubi, il dovere di seppellire i morti): in questo senso, le narrazioni mitiche analizzate (Vesta, Mercurio, Minosse) – come altre forme di narrazione popolare – rappresentano chiari casi di letteratura *come diritto*<sup>99</sup>.

In conclusione, i miti, le leggende, le favole e tutte le altre forme di narrazione popolare erano perciò secondo l'interpretazione vichiana degli strumenti didascalici con cui le disposizioni dei primi re sacerdoti erano non solo divulgate come legislazione vigente alla plebe, ma anche trasmesse come eredità culturale alle nuove generazioni. Sebbene tali antiche favole abbiano conosciuto i fenomeni di corruzione (della vicenda con elementi fantastici) e di alterazione (dell'ordine naturale degli eventi) presenti in ogni tipo di narrazione folclorica, per Vico rimane comunque possibile identificare nei miti *in nuce* principi giuridici assumibili a universali, in quanto presenti (con diversi nomi, storie e declinazioni) presso le differenti popolazioni antiche:

«da questa **Storia d'Umane Idee** si convincono ad evidenza del loro comun'errore tutti coloro, i quali occupati dalla falsa comune opinione della **Somma Sapienza**, ch'ebbero gli **Antichi**, han creduto, **Minosse**, primo Legislator delle Genti, **Teseo** agli Ateniesi, **Ligurgo** agli Spartani, **Romolo**, ed altri Romani Re aver ordinato **leggi universali**:

<sup>97</sup> G. Cancelli, *Mente corpo linguaggio, Saggio sull'interpretazione vichiana del mito*, Sansoni, 1986, p. 248.

<sup>98</sup> V. Vitiello, *Vico. Storia, linguaggio, natura*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, pp. 29-32.

<sup>99</sup> G. Azzoni, *Nomofanie. Esercizi di Filosofia del diritto*, Giappichelli, 2017, p. 308.



perchè l'**antichissime leggi** si osservano concepute **comandando, o vietando ad un solo**, le quali poi correvan per tutti appresso; tanto i **primi popoli eran'incapaci d'universali**: e pure non le concepivano, senonsè fossero **avvenuti i fatti**, che domanda vanle»<sup>100</sup>.

## **Bibliografia.**

- L. Alexander, voce *Mythology*, in M. Wolf, *The Routledge Companion to Imaginary Worlds*, Routledge, 2018, pp. 113 ss.
- G. Azzoni, *Nomofanie. Esercizi di Filosofia del diritto*, Giappichelli, 2017.
- F. Bacone, *Sapienza degli antichi*, Bompiani, 2000.
- R. Bassi, *Favole vere e severe*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004.
- A. Battistini, *Antonomasia e universale fantastico*, in L. Ritter Santini, E. Raimondi, *Retorica e critica letteraria*, Il Mulino, 1978, pp. 105 ss.
- F. Botturi, *Ingegno verità storia. L'immaginario vichiano*, in V. Melchiorre, *Simbolo e conoscenza*, Vita & Pensiero, 1988, p. 125 ss.
- F. Botturi, *La sapienza della storia. Giambattista Vico e la filosofia pratica*, Vita & Pensiero, 1991.
- F. Botturi, *Vera narratio*, in *Itinera*, 9, 2015, pp. 47 ss.
- A. Carandini, *Il fuoco sacro di Roma*, Laterza, 2015.
- V. Cartari, *Le immagini de i dei de gli antichi*, Forgotten Books, 2018.
- J. Chabot, *Giambattista Vico ou la raison du mythe*, Edisud, 2005.
- M. Bettini, S. Romani, *Il mito di Arianna. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi*, Einaudi, 2015.
- J.L. Busst, *L'Orphée de Ballanche: genèse et signification. Contribution à l'étude du rayonnement de la pensée de Giambattista Vico*, Peter Lang, 1999.
- G. Cacciatore, *In dialogo con Vico*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015.
- G. Cancelli, *Mente corpo linguaggio. Saggio sull'interpretazione vichiana del mito*, Sansoni, 1986.
- E. Cantarella, *Itaca: eroi, donne, potere tra vendetta e diritto*, Feltrinelli, 2004.
- R. Caporali, *La tenerezza e la barbarie. Studi su Vico*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006.
- P. Cristofolini, *Vico pagano e barbaro*, ETS, 2001.
- D. Di Cesare, *Dal tropo retorico all'universale fantastico*, in J. Trabant, *Vico e i segni*, Gunter Narr, 1995, pp. 81 ss.
- E. De Mas, *Bacone e Vico*, in *Filosofia*, 10, 1959, pp. 505 ss.
- G. Forti, A. Provera (a cura di), *Mito e narrazioni della giustizia nel mondo greco*, Vita & Pensiero, 2019.
- J. G. Frazer, *Il ramo d'oro*, Bollati Boringhieri, 1964.
- R.W. Holub, *Problematics of Giambattista Vico's Theory of Poetics and Aesthetics*, University of Wisconsin Press, 1983.
- E. Mazzoleni, *Il diritto nella fiaba popolare europea*, FrancoAngeli, 2016.
- G. Mazzotta, *The New Map of the World: The Poetic Philosophy of Giambattista Vico*, Princeton University Press, 2014.
- F. Pomey, *Pantheum mythicum. Seu fabulosa deorum historia*, Lyon, 1659.
- V. J. Propp, *Le radici storiche dei racconti di fate*, Bollati Boringhieri, 1949.
- M. Rocchi, *Kadmos e Harmonia: un matrimonio problematico*, L'Erma di Bretschneider, 1989.
- P. Rossi, *Francesco Bacone. Dalla magia alla scienza*, Il Mulino, 1974.

---

<sup>100</sup> G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit. p. 148.

- R. Ruggiero, *Nova Scientia Tentatur. Introduzione al Diritto Universale di Giambattista Vico*, Edizioni di Storia e Letteratura 2010.
- M. Sanna, *La «fantasia che è l'occhio dell'ingegno». La questione della verità e la sua rappresentazione in Vico*, Guida, 2001.
- J. Trabant, *La scienza nuova dei segni antichi. La sematologia di Vico*, Laterza, 1996
- F. Valagussa, *Vico. Gesto e poesia*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013.
- D.P. Verene, *Vico. La scienza della fantasia*, Armando, 1984.
- G. Vico, *Il diritto universale*, in Id., *Opere giuridiche*, Sansoni, 1974.
- G. Vico, *La scienza nuova (1730)*, in Id., *Opere di Giambattista Vico*, Vol. VIII, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013.
- G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, in Id., *Opere di Giambattista Vico*, Vol. IX, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013.
- G. Vico, *Principj di una Scienza nuova (1725)*, ETS, 2016.
- V. Vitiello, *La favola di Cadmo. La storia tra scienza e mito da Blumenberg a Vico*, Laterza, 1998.
- V. Vitiello, *Vico. Storia, linguaggio, natura*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008.